

22835.16



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

FALLIMENTO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

R.G.N. 19403/10

Dott. Fabrizio FORTE - Presidente -

Cron. 22835

Dott. Antonio DIDONE - Consigliere -

Rep. C.I.

Dott. Rosa Maria DI VIRGILIO - Consigliere -

Ud. 05/04/16

Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -

Dott. Massimo FERRO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., già Sanpaolo Imi s.p.a, già IMI s.p.a. (C.F. 0

a tanto autorizzato in forza di procura speciale conferitagli dall'amministratore delegato in data 22 gennaio 2007, atto a rogito notaio Daniele Bazzoni di Torino, rep. 100667, racc. 11418, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv.

711
2016

1
1-

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO S.I.M.M.I. S.P.A.

- intimato -

avverso la sentenza n. 13458/10 del Tribunale di Roma depositata il 14 giugno 2010;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udiro per la ricorrente l'avv. ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Anna Maria SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma ha accolto solo in parte l'opposizione di Intesa Sanpaolo s.p.a. allo stato passivo del fallimento S.I.M.M.I. s.p.a., dal quale erano stati esclusi i crediti dell'opponente di € 147.928,54 per saldo debitore di un conto corrente bancario ed € 410.826,24 per anticipazioni su fatture, oltre interessi. Ha infatti ammesso al passivo soltanto il primo di tali crediti, mentre ha escluso il secondo sul rilievo che gli anticipi, versati sul conto corrente, erano già stati conteggiati ai fini del saldo di quest'ultimo.




La banca opponente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui non ha resistito la curatela fallimentare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata per aver fatto parte del collegio decidente anche il giudice delegato del fallimento, in violazione dell'art. 99, quarto comma, legge fallim. (nel testo applicabile *ratione temporis*).

1.1. - Il motivo è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'incompatibilità del giudice non comporta nullità della sentenza ove alla violazione del dovere di astensione del medesimo non abbia fatto seguito l'istanza di ricusazione della parte interessata (cfr, tra le più recenti, Cass. 24866/2014, 16861/2013, 12115/2013, 10900/2010, 23930/2009, 13433/2007; *contra* Cass. 5426/2012, rimasta isolata), salvi i casi - qui non ricorrenti - di interesse proprio e diretto nella causa, che pone il giudice nella posizione sostanziale di parte (Cass. 23930/2009, cit., 528/2002), e d'incompatibilità derivante dalla previsione di diversa composizione del collegio giudicante - analoga al già intervenuto accoglimento della richiesta di autorizzazione all'astensione o dell'istanza di ricusazione -




contenuta nella sentenza di cassazione con rinvio (Cass. Sez. Un. 5087/2008).

2. - Il secondo motivo, con cui, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si contesta l'esclusione del credito di rimborso delle anticipazioni su fatture sul rilievo che le stesse, versate sul conto corrente, erano state conteggiate ai fini del saldo del medesimo, è invece fondato.

Dall'esame degli estratti del conto corrente riprodotti nel ricorso risulta che tali anticipazioni erano state conteggiate nell'attivo del conto stesso (colonna "entrate"), mentre solo per somme largamente inferiori risulta altresì l'annotazione a debito (nella colonna "uscite") del relativo rimborso da parte della cliente. Il fatto che dette somme fossero state "conteggiate" ai fini del saldo del conto, dunque, pur essendo in sé vero, non ha alcun significato ai fini di escludere il credito per il rimborso delle anticipazioni, che comunque dall'estratto conto risulta essere avvenuto solo per somme largamente inferiori a quelle anticipate.

3. - Il terzo motivo di ricorso, con il quale si fa questione della mancata ammissione di consulenza tecnica contabile, è assorbito.



4. - La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, per un nuovo esame della domanda di rimborso delle anticipazioni.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2016.



Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

Fabrizio Forte



05 NOV 2016